

## VERBALE

La Giunta, convocata su disposizione del Presidente (con nota prot. n° 2024.0069044 del 08/02/2024) per il giorno 08/02/2024 alle ore 13:30, in Via S. Lucia n. 81, Napoli, inizia i lavori alle ore 14:35.

Sono presenti in aula il Presidente De Luca, il Vicepresidente Bonavitacola e gli Assessori Casucci, Cinque, Discepolo, Fascione, Filippelli, Fortini e Marchiello.

Sono presenti in collegamento audio/video gli Assessori Caputo e Morcone.

Sono, altresì, presenti in aula, su richiesta del Presidente, il Capo di Gabinetto avv. Almerina Bove e i Vice Capo di Gabinetto dott.ssa Maria Salerno e dott.ssa Maria Somma.

Assiste in aula, con funzioni di Segretario della Giunta Regionale, il dott. Mauro Ferrara.

La Giunta, su proposta del Presidente De Luca, approva il verbale della seduta del 2 febbraio 2024.

Si passa, quindi, all'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

.....  
OMISSIS

La Giunta rappresenta che:

- con DGR n. 443/2023 è stato adottato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20 del 2006 e smi, il *"Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni"*;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1 ter della legge regionale n. 20 del 2006 e smi *"Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione"*;
- la competente Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha trasmesso, in data 19 e 26 gennaio 2024, relazioni istruttorie sulle richieste pervenute nei termini previsti dalla menzionata normativa, allegati digitali sub 2 e sub 3 al presente Verbale, rappresentando che *"il Piano regionale in parola possa essere inviato al Consiglio regionale per gli adempimenti consequenziali"*.

La Giunta dà, pertanto, mandato alla Segreteria di Giunta di trasmettere al Consiglio regionale il Piano di cui alla DGR. n. 443/2023, in uno ai documenti Allegati digitali sub 2 e sub 3 al presente Verbale, per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1 ter della legge regionale 20 del 2006 e smi.

.....  
OMISSIS

La Giunta prende atto che la numerazione definitiva delle proposte di delibera avverrà mediante procedura E-Grammata.

La seduta termina alle ore 15:00.

Del che è verbale.

Il Segretario  
Ferrara

Il Presidente  
De Luca



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Alla Segreteria di Giunta

[segreteria.giunta@pec.regione.campania.it](mailto:segreteria.giunta@pec.regione.campania.it)

OGGETTO: DGRC n. 443 del 26/07/2023 – Ulteriori Comunicazioni.

Con il progressivo diffondersi della pratica della cremazione si rende necessario procedere anche a una **valutazione del fabbisogno dei templi di cremazione** (L.R. 20 del 09 ottobre 2006); la competenza a programmare gli impianti di cremazione, individuandone la localizzazione, è della Regione Campania che deve procedere d'intesa con tutti i Comuni presenti sul territorio Regionale.

Con la legge regionale n. 20 del 2006 la Regione ha determinato gli strumenti per dare piena attuazione alla pratica della cremazione e ha riconosciuto ai templi crematori il carattere di impianto di rilevanza sovra comunale. In coerenza con le altre normative regionali riguardanti la programmazione di servizi, opere e infrastrutture la Regione si è riservata il compito della pianificazione.

Tra gli elementi da considerare nella determinazione del fabbisogno e nella localizzazione degli impianti di cremazione risultano essere:

- la popolazione residente;
- la distanza chilometrica dal tempio crematorio.

La popolazione residente in Campania al 31/12/2021 suddivisa per provincia:

Provincia	Residenti censimento al 2011	Impianti	Linee di cremazione
Avellino	401.451	1	2
Benevento	265.055	1	2
Caserta	905.045	2	4
Napoli	2.988.376	3	12
Salerno	1.064.493	3	6
Totale al 31/12/2021	5.624.420	10	26

pertanto, il numero degli impianti e conseguenti linee per la cremazione è dato dall'utilizzo di dati virtuali consistenti in n. 1.200 (tetto minimo) cremazioni/linea/anno in funzione della percentuale di coloro che in vita hanno manifestato la volontà di essere cremati (riferimento all'anno 2021).

La normativa nazionale e regionale ci indica, tra l'altro, prima della ricognizione dello stato dell'arte, di considerare:

- la popolazione residente : (infatti, si è pensato di installare un tempio crematorio in un range che va in base al numero degli abitanti: ✓



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

- da 0 a 600.000 abitanti un impianto
- da 600.000 a 1.000.000 abitanti due impianti
- oltre 1.000.000 abitanti tre impianti
- la distanza chilometrica : (distanza tra impianti; modificazione dei flussi in relazione alla collocazione degli impianti; bacini di popolazione del tempio crematorio).


E' quindi indispensabile che l'autorizzazione e la costruzione di un tempio crematorio sia condizionato al rispetto di un piano regionale così come in precedenza riportato, considerando, altresì, che su richiesta della scrivente Direzione Generale, le AA.SS.LL. regionali hanno comunicato il numero dei templi crematori insistenti sul proprio territorio:

- Montecorvino Pugliano - Contrada Cerra , 1
- Cava de' Tirreni - Via Cimitero , 1
- Domicella - Via Cimitero , 1
- Napoli - Via Santa Maria del Pianto , snc
- Castel Volturno - Strada provinciale 333, Km 4+000.

Al fine di una migliore distribuzione dei templi crematori su tutto il territorio regionale, è stata proposta la seguente allocazione dei restanti cinque crematori utili a soddisfare la domanda proveniente dai territori provinciali della Regione Campania:

- Due templi crematori di cui uno in area diversa dal territorio cimiteriale della città di Napoli. Relativamente a quanto riportato nella DGRC n. 443 del 26/07/2023 si rappresenta che non debba intendersi "uno in fase di installazione" ma bensì l'installazione della seconda bocca e/o linea nel tempio crematorio già esistente;
- Un tempio crematorio, a fronte della vasta estensione territoriale della provincia di Salerno, da collocare nell'area sud della stessa;
- Un tempio crematorio, a fronte della vasta estensione territoriale ed abitativa provincia di Caserta, da collocare nell'area interna della stessa;
- Un tempio crematorio, a fronte della vasta estensione territoriale e per un numero inferiore di abitanti dei comuni di Avellino e Benevento, da collocare nella provincia di Benevento.

Relativamente alle richieste di installazione di templi crematori successivamente intervenute dopo l'adozione della DGRC n. 443 del 26/07/2023 sui territori dei comuni di Sant'Egidio del Monte Albino, Dragoni, Bellizzi ed Ercolano-Eco.Er, si rappresenta quanto segue:



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

- Per quanto riguarda la provincia di Salerno, attualmente sono operanti n. 2 templi nei Comuni di Cava de' Tirreni e Montecorvino Pugliano, area nord della città di Salerno, mentre per il terzo, ancora da collocare, si deve ipotizzare, al fine di fornire una equa distribuzione degli stessi su tutto il territorio e vista la estensione della provincia, nell'area sud della città di Salerno;
- Visto l'art. 6 comma 1 ter della LR 20 del 2006 per effetto del quale il piano pubblicato sul sito web relativo alla DGRC n. 443 del 2023 dispone che per almeno trenta giorni durante tale periodo ciascun soggetto può presentare osservazioni in merito al contenuto della citata delibera. In riferimento a ciò tale si rappresenta che sono pervenute alla scrivente Direzione Generale, a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale in quanto destinatario delle missive, specifiche osservazioni da parte dei seguenti Comuni e/o Consorzi:
  - Comune di Dragoni: nota prot. n. 4630 del 03/08/2023;
  - Eco.ER srl – Comune di Ercolano: nota datata 10/08/2023;
  - Comune di Sant'Egidio del Monte Albino: nota prot. n. 13744 del 04/09/2023;
  - Comune di Bellizzi: nota prot. n. 23160 del 22/11/2023;
  - Consorzio Azimut: nota acquisita al prot. n. 602649 del 13/12/2023 della DG Tutela della Salute.

Al fine di ossequiare il disposto della sopra citata delibera si procede al singolo esame delle osservazioni poste dai Comuni e/o Consorzi come in precedenza elencati.

- Comune di Dragoni: alla luce del quesito posto si rappresenta che così come ribadito dal Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Comunale, non può essere concessa alcuna autorizzazione dalla Regione Campania per carenza di quanto dettato dalla LR n. 20 del 2006 art. 6 comma 1 nonché in funzione di quanto previsto dalla delibera n. 443 del 2023;
- Comune di Ercolano: in riscontro alla nota datata 10/08/2023 ed acquisita al prot. n. 430282 del 12/09/2023 della scrivente, a firma del legale rappresentante della Società Eco.ER srl, con la quale viene richiamata la nota del Comune stesso prot. n. 20116 del 04/04/2019, non si può confermare, che dopo la definizione dell'assetto programmatico organizzativo, ai sensi della delibera n. 443 del 2023, non sussistono le condizioni per l'insediamento di un ulteriore tempio crematorio;
- Comune Sant'Egidio del Monte Albino: alla luce della nota del Comune prot. n. 13744 del 04/09/2023 si rileva che l'opera di ampliamento del cimitero comunale così come previsto dalla delibera comunale n. 47 del 2011 avente ad oggetto "Approvazione e studio di fattibilità dell'ampliamento del cimitero Comunale" nonché e la delibera n. 78 del 11/11/2011 con la quale viene approvata la realizzazione di un tempio crematorio che ad oggi risulta in fase di realizzazione con previsione di completamento entro dicembre 2024, così come comunicato dal Sindaco con la nota citata. Ad ogni buon fine si rappresenta che con delibera n. 443 del 2023 si è evidenziata la carenza di un ulteriore tempio crematorio, stante la vasta estensione territoriale della provincia di Salerno anche se sono già operativi i altri due templi, mentre quello in via di completamento potrebbe essere annoverato come terzo nell'area Salernitana.

*ML*



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

- Rimane prioritario che all'atto del completamento e della messa in esercizio di detto impianto l'Ente comunale e gli Enti preposti dovranno provvedere al rilascio delle dovute autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- Consorzio Azimut: detto Consorzio con nota sopra citata rappresenta le ragioni già espresse dal Sindaco del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, pertanto, si ripropongono le motivazioni prima riportate relative alla realizzazione del tempio in detto Comune;
- Comune di Bellizzi: in merito alla nota prot. n. 23160 del 22/11/2023 di detto Comune la scrivente UOD 02 ha provveduto con propria nota prot. n. 570862 del 27/11/2023 a richiedere al Direttore del Dipartimento dell'Asl di Salerno riscontro relativamente al contenuto della nota sopra citata di detto Comune. Stante il breve lasso di tempo trascorso e non avendo ancora avuto riscontro, non si è in grado di poter verificare e successivamente relazionare in merito a quanto dichiarato dal Sindaco del Comune in parola.

Il Dirigente della UOD 02 Prevenzione  
Dott. Vincenzo Giordano

Il Direttore Generale  
Avv. Antonio POSTIGLIONE

22, 11:33

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?\_v\_=v4r2b25.20220524\_1300&contid=8&folder=T2xpdmlcm8gc3...

Dà "Protocollo" <protocollo.comune.dragoni@pec.it>

A "dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it" <dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 3 agosto 2022 - 15:07

*efed. P. P. P.*

*dg04*

**Prot. N.4630 del 03-08-2022 - Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un Tempio Crematorio nel Comune di Dragoni mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 e s.s. del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016**

---

**Allegato(i)**

Prot\_Par 0004630 del 03-08-2022 - Documento Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un Tempio Crematorio nel Comune di Dragoni-signed.pdf (673 Kb)  
Segnatura.xml (16 Kb)

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2023. 0050008 30/01/2023 14,27**

Mitt. : COMUNE DI DRAGONI -

Ass. : 500402 Prevenzione igiene sanitaria -

Classifica : 50.4. Fascicolo : 85 del 2023





**COMUNE DI DRAGONI**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

Spett.le REGIONE CAMPANIA

PREVENZIONE E IGIENE SANITARIA

PEC: [dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it](mailto:dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it)

**OGGETTO: Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un Tempio Crematorio nel Comune di Dragoni mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 e s.s. del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – richiesta di parere in ordine alla fattibilità dell'opera con le disposizioni sancite dall'articolo 6 della legge regionale campania n. 20/2006.**

Il sottoscritto ing. Fabio Leonetti, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Dragoni nominato con decreto sindacale n. 12 del 24/06/2022, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione relative alla presente procedura al seguente account pec: [protocollo.comune.dragoni@pec.it](mailto:protocollo.comune.dragoni@pec.it) in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 63 del 04/07/2022 rappresenta quanto segue,

**PREMESSO CHE**

- Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 8505/2020, annullava la procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 88 dell'8.08.2018, valevole quale determina a contrarre ex art. 192 D.P.R. n. 207/2020 ed art. 32 D.Lgs n. 50/2026 e s.m.i., con oggetto "affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un tempio crematorio – PROJECT FINANCING art. 183, comma 15 del d. lgs. n. 50/2016 – CUP: C49G18000060005 – CIG: 7594060090";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17/05/2022 veniva:
  - confermata l'opera di pubblica utilità;

- approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità presentato dall'impresa proponente ed acquisito al prot. gen.le dell'Ente in data 12.01.2022 n. 184, riconoscendone la fattibilità ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
  - confermato "soggetto promotore" la Ser.Cim. srl;
  - dato atto che l'iniziativa risulta inclusa nel programma triennale delle opere, servizi e forniture pubbliche relativo agli anni 2022-2024 e nel relativo elenco annuale 2022, nonché nel programma biennale delle forniture e servizi per il periodo 2022-2023 adottati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12/04/2022;
- Pertanto, con successiva determinazione dirigenziale n. 59 del 30/05/2022 (Reg. Gen. 129/2022) veniva indetta la relativa gara per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un Tempio Crematorio in Dragoni avendo riconosciuto di pubblico interesse l'iniziativa proposta dalla Ser.Cim. srl c, sulla scorta della proposta di Finanza di Progetto (ex art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). Il bando di gara e gli atti relativi avente prot. n. 3286/2022 (disciplinare, allegati, progetto proposto dal promotore, ecc..) sono stati pubblicati in conformità alla normativa vigente;
  - Detti atti afferenti la rinnovazione della procedura di gara sono stati gravati dalla Italgeco scarl al Consiglio di Stato con ricorso recante R.G. 3716/2022, censurando la violazione del giudicato di cui alla pronuncia n. 8505/2020 emessa dal medesimo organo giurisdizionale, il cui gravame è a tutt'oggi pendente;
  - Inoltre, dopo la pubblicazione della *lex specialis* sono pervenute presso l'Ente istanze di annullamento in autotutela della relativa gara rappresentando l'impossibilità realizzativa dell'opera in considerazione dell'impedimento sancito dall'art. 6, comma 1 quater, della

L.R.C. n. 20/2006.

In particolare, infatti, la legge regionale Campania n. 20/2006, così come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 61 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 prevede testualmente che:

*"1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.*

*1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche*

*territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).*

*1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.*

*1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.*

*2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.*

*3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.”*

- In virtù di dette istanze di annullamento, con **Delibera di G.C. n. 63 del 04/07/2022**, veniva **demandato** allo scrivente responsabile del settore tecnico il seguente indirizzo:

*- attivarsi al fine di richiedere ai competenti organi della Regione Campania parere in ordine alla sussistenza, ai sensi dell'articolo 6 comma 1-quater della legge regionale 20/2006, di eventuali motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter di gara;*

*- sospendere la gara nelle more del rilascio del detto parere da parte della Regione Campania, ovvero della definizione del pendente giudizio R.G. 3716/2022 dinanzi al Consiglio di Stato.*

- Pertanto, con DETERMINAZIONE N. 79 DEL 04-07-2022, in conformità al surriferito indirizzo, si è proceduto alla sospensione della procedura di gara, nonché **cola** la presente a **richiedere** il relativo parere agli organi regionali.
- Si **precisa**, infine, che per detta opera il Comune di Dragoni, a tutt'oggi, non **ha** mai provveduto a richiedere e, dunque, ottenere autorizzazione alcuna da parte della Regione Campania ai sensi del comma 2 della legge regionale Campania n. 20/2006.

Tutto ciò premesso e considerato, si formula il presente

### QUESITO

Vogliono **gli** Organi in indirizzo, ciascuno secondo la propria rispettiva prerogativa e competenza, chiarire la **vigenza** e la portata della disposizione di cui alla legge regionale Campania n. 20/2006 e se, dunque, risulta autorizzabile l'esecuzione di un forno crematorio nel Comune di Dragoni alla luce delle **disposizioni** contenute nell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 20/2006, ovvero sussistano motivi ostativi alla prosecuzione della rinnovazione della gara avente ad oggetto

"Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione mediante finanza di progetto del Nuovo tempio crematorio nel cimitero di Dragoni" disposta con la determinazione .

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO*

*ING. FABIO LEONETTI*

ECO.ER. srl

Via Fossogrande, 2 Ercolano (NA) cap 80056

Codice Fiscale e Partita IVA 07361701217

TEL. 0817751417 FAX 0817751417 pec [ecoer@pec.it](mailto:ecoer@pec.it)

OLIVIERO

Alla Regione Campania

Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale

c.a. dott. Antonio Postiglione

pec : [dg.04@regione.campania.it](mailto:dg.04@regione.campania.it)

[dg.500500@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500500@pec.regione.campania.it)

Oggetto: **Proposta di Project Financing** per la progettazione, realizzazione e gestione di un Tempio Crematorio comune di Ercolano.

Il sottoscritto Domenico Fabbrocile, cod. fisc. FBBDNC75E27G190B, nato a Ottaviano (NA) il 27.05.1975, residente in Ottaviano (NA), via Domenico Morelli 3, legale rappresentante ed amministratore unico della ECO.ER. srl capogruppo mandataria dell'A.T.I. Costituenda con mandanti Research-Consorzio Stabile e Studio TI- Soc. Cooperativa e Ciroidi spa-Officine - Meccaniche.

In considerazione che il Comune di Ercolano con istanza del 4.4.2019 protocollo 0020116/2019, inoltrava alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Regionale richiesta a realizzare un Crematorio, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9.10.2006 n. 20; che la vostra Direzione Regionale con nota del 31.05.2019 prot. 0344541 comunicava il parere della Consulta Regionale dal quale emergeva che al momento non erano ancora definiti i compiti ed i ruoli dei competenti assessorati per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cremazione; che con delibera del 26 luglio 2023 ed i relativi allegati, la Giunta della Regione, ha disciplinato l'adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei comuni.

Vi comunico che il sottoscritto in data 2 luglio 2023 a mezzo pec reiterava al Comune di Ercolano la proposta di Project Financing ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, articolo 183, comma 15, per il progetto del Tempio Crematorio in Ercolano.

Distinti saluti.

Ercolano 10.08.2023

Firma Legale Rappresentante ECO.ER srl

Domenico Fabbrocile

ECO.ER.srl

(L'Amministratore)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 04 30282 12/09/2023 10,40  
Mitt. : ECO.ER SRL

Ass. : 500402 Prevenzione igiene sanitaria

Classifica : 50.4. Fascicolo : 85 del 2023






# CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dirigente: ing. Aniello Moccia

PEC - D.Lgs n. 82/2005 - DPR n. 68/2005 - D.Lgs n. 235/2010.  
Non segue invio tramite posta

data e protocollo come da timbratura  
corrispondenza 025 del 04.04.2019



alla c.a.

e, p.c.

Spett.le

Direzione Generale per la Tutela della Salute  
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario  
Regionale.

UOD-03 Prevenzione e Igiene Sanitaria  
avv. Antonio Postiglione - Dirigente  
Centro Direzionale is C/3.

80143 Napoli

[dg.500400@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500400@pec.regione.campania.it)

[dg.04.prevenzione@pec.regione.campania.it](mailto:dg.04.prevenzione@pec.regione.campania.it)

[a.postiglione@regione.campania.it](mailto:a.postiglione@regione.campania.it)

Preg.mo

Vice Presidente della Regione Campania  
avv. Fulvio Bonavitacola

Via S. Lucia, 81

80132 Napoli

[assessore.bonavitacola@regione.campania.it](mailto:assessore.bonavitacola@regione.campania.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione a realizzare un crematorio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale  
9.10.2006 n. 20.

L'art. 6 della legge regionale n. 20/2006 prevede:

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.
3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

Con nota del 18.01.2017 prot.n. 3172 si chiedeva a Codesta Direzione l'autorizzazione a realizzare un crematorio presso il locale cimitero comunale, a seguito di una proposta di finanza di progetto pervenuta a questo Comune.

Con Vs nota del 17.02.2017 prot.n. 113629, acquisita al prot. gen. di questo Ente in data 17.02.2017 al n. 9626, ci comunicavate l'esito della ns richiesta formulata dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella seduta del 01.02.2017.

La Consulta, nel formulare il proprio parere così si esprimeva:

"Tale attività disciplinata dalla L. 130/2001 e dalla L.R. 20/2006, stabilisce che l'Ente comunale che richiede autorizzazione per la realizzazione di un forno crematorio debba preventivamente ottenere le previste autorizzazioni dalla Regione Campania.

Allo stato risultano ancora in via di definizione, compiti e ruoli, dei competenti Assessorati e Servizi regionali deputati all'applicazione di quanto disposto dalla legge regionale vigente."

Settore Lavori Pubblici

Dirigente: ing. Aniello Moccia

Corso Resina, 39 - 80056 - Ercolano (NA) - tel. 081.7881220 - fax 081.7881221  
Email: [aniello.moccia@comune.ercolano.na.it](mailto:aniello.moccia@comune.ercolano.na.it) - PEC: [ufc.ercolano@legalmail.it](mailto:ufc.ercolano@legalmail.it)

Ciò stante è considerato che il proponente l'intervento in finanza di progetto è sempre in attesa del completamento dell'istruttoria della proposta di realizzazione di un crematorio, si rinnova la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 20/2006 ritenendo che i compiti ed i ruoli regionali si siano ormai definiti e concretizzati.

In caso di impossibilità ad ottenere l'autorizzazione prescritta, anche tenuto conto del fatto che da informazioni assunte analoghi interventi, pur in assenza della formalizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali, sono stati realizzati e/o risultano in fase di realizzazione in altri Comuni, si chiede un nulla osta in deroga al fine di non disperdere, in questo periodo di difficoltà economica per gli enti locali, preziosi finanziamenti privati per la realizzazione e gestione di opere pubbliche.


In ogni caso, si chiede di conoscere, proprio in relazione a quanto comunicato con la nota 1.13629/2017 (secondo cui "risultano ancora in via di definizione, compiti e ruoli, dei competenti Assessorati e Servizi regionali deputati all'applicazione di quanto disposto dalla legge regionale vigente"), lo stato del procedimento.

In attesa di un celere e cortese riscontro, si inviano cordiali saluti

**Ing. Aniello Moccia**  
Dirigente Settore LL.PP.



**avv. Lucio Perrone**  
Assessore ai LL.PP.



**avv. Ciro Buonajuto**  
Sindaco



La Mura Antonio  
Avvocato  
04.09.2023 11:53:37  
GMT +01:00



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
Provincia di Salerno

Alla Giunta Regionale  
Al Presidente della Giunta Regionale  
On. Vincenzo De Luca  
[capo.gab@pec.regione.campania.it](mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it)  
[segreteria.giunta@pec.regione.campania.it](mailto:segreteria.giunta@pec.regione.campania.it)

Alla Direzione Generale per la Tutela della  
Salute e il Coordinamento del Sistema  
Sanitario Regionale  
[dg.500400@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500400@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** Deliberazione n° 443 del 26/07/2023 avente ad oggetto "Adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni" - Osservazioni.

Il sottoscritto Antonio La Mura, in qualità di Sindaco del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Campania n° 443 del 26/07/2023 recante "Adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni", pubblicata sul sito istituzionale il 09/08/2023 n. 443/2023;

Visti gli allegati costituenti il Piano regionale di coordinamento ["1.1. Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti alla pratica della cremazione (all.1); 1.2. Aspetti gestionali e tariffari (all.2); 1.3. fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori (all.3)"];

Visto l'art. 6, comma 1 ter, della Legge Regionale n. 20/2006 a norma del quale "Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione";

rende le seguenti necessarie osservazioni che, per maggiore organicità esplicativa, saranno articolate in punti.

**Punto 1.**

Nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è in corso di ultimazione la realizzazione di un impianto crematorio, regolarmente assentito già prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 27 del 27/12/2019.

In dettaglio, si riporta di seguito un estratto degli atti che hanno composto il procedimento amministrativo in esito al quale è stato assentito l'impianto in argomento:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29/03/2011 - "Approvazione studio di fattibilità dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e conferimento incarico di progettazione preliminare -





COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
Provincia di Salerno

prot. n. 04412 di prot. del 23.3.2011”;

- **Delibera** di Consiglio Comunale n. 18 dell'11/07/2011 - “Approvazione progetto preliminare ampliamento cimitero Comunale e riqualificazione esistente, previa riduzione fascia di rispetto cimiteriale (Parere ASL prot. n. 1165/11/dipartimento del 04/04/2011)”;
- **Delibera** di Consiglio Comunale n. 35 dell'14/10/2011 - “Riapprovazione progetto preliminare dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e di riqualificazione di quello esistente (approvazione schema di convenzione)”;
- **Determina** dirigenziale n. 78/2011 dell'11/11/2011 - “Indizione procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva e d'esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un tempio crematorio, la riqualificazione e l'ampliamento del cimitero comunale, ai sensi degli artt. 143 e seg. Del D.Lgs 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Approvazione bando e disciplinare di gara”;
- **Determina** n. 43 del 22/05/2012 reg. n. n. 443 del 23/05/2012 - aggiudicazione definitiva, con ampliamento cimitero - Realizzazione tempio crematorio;
- **Deliberazione** di Giunta Comunale n. 66 del 11/05/2012 - Approvazione progetto definitivo;
- **Stipula contratto di appalto** rep. n. 653/2012 del 08.08.2012;
- **Parere favorevole** della Commissione locale per il paesaggio - verbale n. 21/2012 del 22.05.2012;
- **Soprintendenza S.B.A.P.** n. 19093 del 26/06/2012 – comunicazione motivi ostativi ex 10 bis L. 241/90 adeguamento progettuale;
- **ASL Salerno SA Nord, Dipartimento di Prevenzione** – richiesta n. 1914/12/dipartimento del 01/10/2012 parere favorevole;
- **Parere favorevole** della Commissione locale per il paesaggio - verbale n. 38/2012 del 25.10.2012;
- **ASL Salerno SA Nord, Dipartimento di Prevenzione** – richiesta n. 3314 di prot. del 5.11.2012, conferma parere favorevole;
- **Parere favorevole** della Soprintendenza S.B.A.P. n. 19093 del 26/06/2012;
- **Autorizzazione Paesaggistica** n. 75/2012 del 05/12/2012;
- **Deliberazione** di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2013 - Approvazione progetto definitivo;
- **Determina** 37/2013 n. 282 r.g. del 19.04.2013 - nomina della commissione di verifica della progettazione esecutiva (art. 84 del D.lgs n.163/2006);
- **Verbale** n. 13 del 08/07/2013 parere favorevole;
- **Parere favorevole** della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino del 30/08/2013 prot. n. 10777;





COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
Provincia di Salerno

- Autorizzazione Paesaggistica n. 34/2013 del 02/09/2013 ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- Rapporto conclusivo della verifica - verbale del 20.9.2013, prot. n. 11602;
- Verbale di Validazione del progetto esecutivo del 26/09/2013, sottoscritto dal R.U.P. Arch. Antonio Aversano;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 04/10/2013 - approvazione progetto esecutivo;
- Deliberazione n. 137 del 15/10/2013 - Atto indirizzo per entrata in gestione anticipata;
- Verbale di consegna Cimitero e immissione nella gestione dei servizi cimiteriali del 17/01/2014 prot. n. 618;
- Comunicazione inizio dei lavori prot. n. 7134 del 27/06/2014 - fissata per il 30/06/2014;
- Notifica dell'inizio lavori alla Soprintendenza BAAS - prot. n. 07170 del 30/06/2014;
- Notifica preliminare (ex art. 99 D.Lgs 81/2008) - prot. n. 7171 del 30/06/2014;
- Delibera di G. C. n. 105 in data 07/08/2014 avente ad oggetto "*Approvazione progetto di variante per la modifica del posizionamento dei blocchi, loculi, cappelle ed edicole nel cimitero monumentale esistente*";
- Istanza per l'accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004) del 12/02/2015;
- Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino del 04/05/2015 prot.3021 - parere favorevole all'Accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto il 12/02/2015 prot. n. 2114;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 19/2015 del 15/05/2015 - Accertamento di compatibilità paesaggistica;
- Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino del 29/07/2015 prot. n. 10709 *Per la variante di cui alla Delibera di G. C. n. 105 in data 07/08/2014;*
- Autorizzazione Paesaggistica n. 35/2015 del 07/08/2015 per la variante approvata con Delibera di Giunta n. 105/2014;
- Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. n. 42/2004 prot. n. 16377 - 34.16.07/66.

Punto 2.

Nonostante, quindi, l'autorizzata realizzazione in corso di ultimazione, non menziona né sembra tenere in considerazione l'impianto santegidiano.

Ed invero, riportando i dati pervenuti dai singoli Dipartimenti di Prevenzione nell'ambito dell'istruttoria curata dalla Direzione Generale Tutela della Salute - UOD 02 Prevenzione e Igiene





COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
Provincia di Salerno

Sanitaria unitamente alla Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali, vengono elencati i seguenti impianti crematori:

- Montecorvino Pugliano – Contrada Cerra, 1
- Cava de' Tirreni – Via Cimitero, 1
- Dornicella – Via Cimitero, 1
- Napoli – Via Santa Maria del Pianto, snc
- Castel Volturno – Strada provinciale 333, Km 4+000

Punto 3.

Il medesimo allegato 3, inoltre, al successivo paragrafo *“Valutazione del fabbisogno di templi crematori e della localizzazione di nuovi impianti nella Regione Campania”*, indica, quale fabbisogno di templi crematori per la Provincia di Salerno *“tre templi crematori da collocare nell'area cimiteriale dei comuni della provincia di Salerno (di cui due già esistenti nei comuni di Cava de' Tirreni e Montecorvino Pugliano e il terzo ancora da installare)...”*, nuovamente obliterando il realizzando impianto del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Non è dato comprendere, in assenza di precisazioni in merito, se l'impianto *de quo* non sia stato censito per mera carenza di istruttoria ovvero perché non ancora ultimato.

Ma in ordine a tale ultimo aspetto non può non rilevarsi che, diversamente, per quanto concerne l'indicazione del fabbisogno dell'area della Città Metropolitana di Napoli, e in particolare l'area cimiteriale di Poggioreale – Napoli, l'allegato 3 indica *“due templi (uno già esistente e uno in fase di installazione)”*, quest'ultimo, pertanto, non ancora ultimato ma ugualmente censito.

Punto 4.

Ulteriore osservazione, comunque collegata all'omessa considerazione del tempio in costruzione nel Comune di Sant'Egidio, afferisce alla parte in cui la determina di approvazione del Piano dispone che *“...tre templi crematori da collocare nell'area cimiteriale dei comuni della provincia di Salerno (di cui due già esistenti nei comuni di Cava de' Tirreni e Montecorvino Pugliano e il terzo ancora da installare) a fronte della vasta estensione territoriale della provincia – nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe”*;

La rilevanza di tali previsioni è evidente laddove si considera che un terzo impianto crematorio nel Salernitano già esiste ed è in avanzato stato di realizzazione.

Per la realizzazione dell'impianto di Sant'Egidio del Monte Albino, è bene ribadire che sono stati richiesti e ottenuti i seguenti pareri e autorizzazioni:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino del 24/01/2019 prot. n. 2009 c.l. 34.19.04/122.28 - parere favorevole;





COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
Provincia di Salerno

- Autorizzazione Paesaggistica n. 06/2019 del 11/02/2019;
- Autorizzazione Sismica del 04/03/2019 prot. n. 2019.0141344;
- Parere ASL Salerno – Dipartimento Prevenzione U.O.S.D. Prevenzione Collettiva – area interdistrettuale 61-62 - prot. 402/PC del 17/06/2019;
- A.U.A. n. 09 del 10/06/2019 – prot. n. 10995 del 27/06/2019 (Autorizzazione Unica Ambientale n. 1000/2019 rilasciato da Provincia di Salerno – Settore Ambiente e Urbanistica - Servizio Autorizzazione Unica Ambientale).

Valga, inoltre, rilevare che è la stessa Regione Campania, per il tramite dei competenti Uffici regionali, ad aver – ovviamente – preso parte alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nell'ambito della quale è stato acquisito il Parere favorevole n. 2019.00237995 dell'11.04.2019 del Dipartimento regionale della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per l'Ambiente e L'Ecosistema UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti.

Ma vi è di più.

A seguito della presentazione, da parte di un comitato locale, di un'istanza di annullamento ex art. 39 del DPR 380/01, la Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania ha convocato il R.U.P. e, dopo aver chiesto e ottenuto tutta la documentazione afferente all'opera in costruzione, ha ultimato il procedimento con l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza in data 01/06/2021 prot. n. 3021 0293717.

Nessun provvedimento ostativo è stato assunto dalla Regione che, infatti, aveva già richiesto con nota della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario PG/2021/010875 del 26/02/2023, informazioni in ordine all'impianto crematorio in argomento.

A tale richiesta, immediatamente riscontrata con la trasmissione di tutta la documentazione in atti – nonché di una relazione illustrativa, non ha mai fatto seguito alcun provvedimento regionale di impedimento e/o contestazione.

**Punto 5.**

Infine, si pone in evidenza un ulteriore elemento, anch'esso foriero di notevoli e rilevanti dubbi ermeneutici e operativi, che in tale sede si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dell'ente regionale: ci si riferisce, in particolare, alla assenza di una disciplina transitoria che regolamenti gli impianti autorizzati e in corso di realizzazione.

Ed invero, "A differenza di altre esperienze regionali (cfr. Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori nella regione Piemonte) che, a differenza della legislazione regionale campana, reca una disciplina transitoria che consente l'autorizzazione di impianti di cremazione per la cui realizzazione, prima dell'entrata in vigore del piano, siano stati avviati dai Comuni procedimenti da cui derivano obblighi vincolanti tra le parti" (cfr. TAR Napoli, n. 6100/2022).

**Punto 6.**

L'impianto santegidiano si trova, ad oggi, in una fase notevolmente avanzata di realizzazione, atteso che, a fronte del previsto investimento di € 5.797.808,50, a tutto il mese di giugno 2023 sono stati realizzati, a cura e spese del Concessionario, lavori per un importo pari a € 4.509.139,69, e



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
Provincia di Salerno

dunque per un avanzamento dei lavori che si attesta ben oltre l'80%.

L'ultimazione del tempio crematorio in esame è, infatti, prevista per il prossimo dicembre 2024, dovendosi essenzialmente collocare il solo forno crematorio, il cui avvenuto acquisto è comprovato dalla documentazione contabile agli atti.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso ed osservato, lo scrivente, nella qualità di Sindaco del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, insta l'Amministrazione in indirizzo affinché chiarisca se:

- la mancata menzione del Tempio Crematorio in fase di ultimazione nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) sia addebitabile ad una mera carenza istruttoria (e quindi vada considerato quale impianto già autorizzato e non soggetto all'emananda disciplina).
- la mancata menzione è riconducibile al fatto che l'impianto, pur avendo acquisito le previste autorizzazioni (secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*) e pur essendo in fase di realizzazione, non sia equiparabile ad un impianto esistente e, pertanto, sia soggetto alla emananda disciplina, con possibile inibizione al suo completamento e richiesta di ristoro ad opera del concessionario/esecutore. Ristoro, che atteso l'avanzamento dei lavori non sarebbe sostenibile per l'Ente anche in considerazione che l'eventuale inibizione dell'entrata in servizio dell'impianto crematorio sarebbe dovuta non alla volontà dell'Ente ma riconducibile ad una norma sopravvenuta della Regione.

Il Sindaco  
Antonio LA MURA





Comune di Bellizzi

*Il Sindaco*  
*Segreteria Istituzionale*

Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
UOD 02 Prevenzione e Igiene sanitaria  
Pec.: [dq04.prevenzione@pec.regione.campania.it](mailto:dq04.prevenzione@pec.regione.campania.it)

e.p.c. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL  
di Salerno  
Pec.: [dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it](mailto:dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it)

Oggetto: Riscontro a VS. nota Prot. 2023.0507700 del 23/10/2023 acquisita al protocollo generale dell'ente in data 26/10/2023 al numero 21327 relativa alla trasmissione lettera-denuncia del sig. De Chiara Bruno

Nel riscontrare la nota riportata in oggetto si rappresenta la regolare autorizzazione dell'opera munita dei necessari pareri di conformità e legittimità degli enti competenti.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 05/11/2015 si valutava il pubblico interesse della proposta presentata dall'ATI Liquori Emilio srl (Capogruppo) e Italimpianti srl (mandante) denominata "proposta per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale" ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Sviluppo del Territorio n. 365 del 03/05/2016 si prendeva atto delle risultanze della conferenza dei servizi ex art. 58 del DPR 207/2010 ed art. 14 bis della legge 241/90.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2016 si confermava il pubblico interesse della proposta di finanzia di progetto relativa alla "CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE" così come approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 05/11/2015 e successivamente adeguata alle prescrizioni scaturite dagli esiti della conferenza dei servizi e dal sopravvenuto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilendo, ai sensi e per gli effetti dell'art 42 del D.lgs 267/2000, che la gestione dei servizi cimiteriali avvenga a mezzo di concessione a terzi.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 09/03/2017 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere, come risultante dai rilievi esposti in sede di conferenza di servizi;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 23/03/2017 veniva approvato l'elenco annuale 2017 delle opere pubbliche il quale prevede, tra l'altro, l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale mediante Finanza di Progetto, su proposta del Promotore, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. lgs n. 50/2016;

Con Determina a contrattare n. 298 del 13/04/2017, come parzialmente rettificata dalla successiva determina n. 335 del 21/04/2017, il Responsabile, diede avvio alla procedura di gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi - CIG.7057272516", demandando lo svolgimento della gara alla Centrale Unica di Committenza Sele. Picentini;

U

2023/05/0821  
COMUNE DI BELLIZZI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0023150/2023 del 22/11/2023  
Firmatario: PINO SCHIAVO - DOMENICO VOIPE

Regione Campania  
Data: 27/11/2023 09:17:28, PG/2023/0570821



Comune di Bellizzi

*Il Sindaco*

*Segreteria Istituzionale*

Con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n.756 del 01/09/2017 veniva definitivamente aggiudicato l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi - CIG 7057272516" all' Associazione Temporanea di Imprese costituita: LIQUORI EMILIO Srl - ITALIMPIANTI Srl, tenendo conto delle varianti migliorative apportate in sede di offerta tecnica, con particolare riferimento alla realizzazione Tempio Crematorio.

Con Determinazione del Responsabile n. 780 del 06/09/2017 si prendeva atto della determinazione del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini, Reg. Gen. n.756 del 01.09.2017, con aggiudicazione a favore della Associazione Temporanea di Imprese composta da LIQUORI EMILIO Srl con sede in Marcianise (CE) alla via Roma, 43 (P.IVA 02794510616) e ITALIMPIANTI Srl con sede in Capodrise (CE) alla via Greco, 3 (P.IVA 011575890619) per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente piu' vantaggiosa per la stazione appaltante.

Con nota del 24/11/2017, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 27/11/2017, Prot. n. 24193, a firma congiunta della Liquori Emilio srl, quale capogruppo dell'ATI Liquori Emilio srl/Italimpianti srl e della Columbarium S.C.A.R.L. quale società di progetto costituita dall'ATI Liquori Emilio srl e Italimpianti srl veniva comunicato l'avvenuta costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, della Columbarium S.C.A.R.L. società subentrata all'ATI Liquori Emilio srl/Italimpianti srl.

Che in data 11/12/2017 veniva sottoscritta apposita convenzione con la Società Columbarium S.C.A.R.L. (rep. n. 3 del 11/12/2017 reg. serie I T. n. 15367 del 14/12/2017) disciplinante l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi (SA).

Con Delibera di G.M. n.01 del 10/01/2019 si approvava l'intervento in due lotti funzionali:

Con Delibera di G.C. n. 32 del 20/04/2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori del civico cimitero 1^ lotto funzionale" previa acquisizione dei pareri o atti di approvazione (attraverso la conferenza dei servizi indetta con Determinazione del Responsabile n. 372 del 19/04/2019 e conclusasi con esito positivo; giusta Determina del responsabile n. del 29 del 08/08/2019) di seguito riportati:

- ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica per il parere igienico-sanitario come da nota PG.188170 del 30/07/2019 ns. prot. 14947 del 01/08/2019;
- Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino per il prescritto parere paesaggistico rilasciato con nota 13363 del 10/06/2019 ns. prot. 12113 del 18/06/2019 e successiva autorizzazione paesaggistica ns. prot. 12348 n. 02/2019 del 21/06/2019;
- Regione Campania Ufficio del Genio Civile parere favorevole rilasciato con nota 316821 del 21/05/2019 ns. prot. 10210 del 22/05/2019 per il nulla osta idraulico allo scarico in corpo idrico superficiale e successivo accoglimento favorevole alla richiesta di concessione prot. 495662 del 06/08/2019 ns. prot. 15394 del 08/08/2019;

Con Delibera di Giunta n. 13 del 17/02/2023 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori del civico cimitero 2^ lotto funzionale" (che riguarda la parte inerente il Tempio Crematorio) previa acquisizione dei seguenti pareri o atti di approvazione:

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata in data 21/04/2022 e registrata al protocollo generale dell'Ente al numero 6520;
- Regione Campania Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti- Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali- U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno Parere Favorevole alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciato con nota Prot. n. 2022.017137 del 30/03/2022;





Comune di Bellizzi

Il Sindaco

Segreteria Istituzionale

- Provincia di Salerno, Servizio Autorizzazione Unica Ambientale, Prot. PSA 202200027238 del 12/04/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/04/2022 al n. 6190, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente ha adottato, a favore della Società Columbarium S.c.a.r.l., concessionaria della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi, con sede legale in Capodrise (CE), Via Massimo Troisi n. 4 è stabilimento per l'attività di cremazione salme e resti mortali ubicato in Bellizzi, Via Campo Eminente, l'autorizzazione unica ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi, indicati dal D.P.R. 59/2013, all'art. 3, comma 1, lettere:
  - o a2) Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
  - o c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o e1) Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica per il parere igienico-sanitario come da nota PG 261315 del 20/12/2022 acquisito al n. 22150 del protocollo generale dell'Ente in data 20/12/2022
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco parere favorevole "dipvfv.com- SA Registro Ufficiale U.0019506/18-08-2022" Pratica PI n. 48944;
- Commissione Locale per il Paesaggio parere favorevole espresso nella seduta del 3.11.2022 con verbale n. 35;
- Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino Parere Favorevole formatosi in ragione dell'art. 17 bis della legge 241/90 in combinato disposto con l'art. 146, comma 8, d.lgs n. 42/2004, in quanto la richiesta di parere è stata trasmessa con nota al protocollo 19202 del 8.11.2022 ed acquisita al protocollo della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno e Avellino al n. 18189 del 21.11.2022, accompagnandola con la relazione tecnica illustrativa, il parere espresso della commissione locale per il paesaggio, nonché con la proposta di provvedimento;
- Comune di Bellizzi - Ufficio competente dell'Attività di Tutela del Paesaggio- Autorizzazione Paesaggistica n. 1 del 26/01/2023

Restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono

Distinti Saluti


Dalla residenza municipale li 22.11.2023

Il Responsabile della Segreteria Istituzionale

ing. Pino Schiavo

Il Sindaco

Domenico VOLPE



*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
UOD 02 – Prevenzione e Igiene Sanitaria  
Il Dirigente*

Al Direttore del Dipartimento di  
Prevenzione ASL di Salerno  
[dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it](mailto:dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it)

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Bellizzi  
[protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.na.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.na.it)

OGGETTO: Trasmissione nota prot. n. 23160 del 20/11/2023.  
Comune di Bellizzi.

È pervenuta alla scrivente UOD 02 – Prevenzione l'allegata relazione a firma del Sindaco del Comune di Bellizzi – Domenico Volpe – con la quale viene riscontrata la segnalazione a firma del sig. De Chiara Bruno nato a Salerno l'11/09/1964 e residente in Bellizzi alla via Olmo n. 73.

Quest'ultima, con nota prot. n. 507700 del 23/10/2023 è stata inviata anche alla SV con invito a voler relazionare in merito al contenuto della stessa.

Il Sindaco del Comune di Bellizzi con nota prot. n. 23160 del 22/11/2023 ha riscontrato comunicando che l'opera in esecuzione è provvista di regolare autorizzazione e dei pareri di conformità e legittimità degli Enti competenti.

Pertanto, si chiede a codesto Dipartimento di voler comunicare quali provvedimenti sono stati adottati in merito a quanto riportato nella segnalazione del sig. De Chiara.

A mero titolo collaborativo si rappresenta che con delibera di G.R.C. n. 443 del 26/07/2023 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni".

Tanto ci era dovuto per quanto di nostra competenza.


Dott. Vincenzo GIORDANO



Da : "dg.500400@pec.regione.campania.it" <dg.500400@pec.regione.campania.it>  
A : "02 PREVENZIONE E IGIENE SANITARIA " <dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it>  
Data sabato 26 agosto 2023 - 10:06

**I: Prot. 2023-16558 /U.D.C.P./ GAB/GAB del 23/08/2023 E \_ Piano Regionale di Coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni**

Da : "Per conto di: capo.gab@pec.regione.campania.it" posta-certificata@pec.actalis.it.  
A : "dg 04 PEC" dg.500400@pec.regione.campania.it  
Cc : consorzioazimut@pec.it  
Data : Wed, 23 Aug 2023 17:58:34 +0200  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Prot. 2023-16558 /U.D.C.P./ GAB/GAB del 23/08/2023 E \_ Piano Regionale di Coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni

*OLIVIERO*  


Si rimette all'attenzione di Codesta Direzione Generale, per quanto di competenza, la nota in oggetto.

Lo Staff del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania

**Allegato(i)**

report.pdf (40 Kb)  
PROTUDCP\_16558\_1.eml (10972 Kb)

Regione Campania  
Data: 13/12/2023 13:33:21, PG/2023/0602649

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0428570 11/09/2023 14,43  
Mitt. : CAPO GABINETTO GIUNTA DEL PRE...

Res. : 500402 Prevenzione igiene sanitaria ...

Classifico : 50.4. Fascicolo : 85 del 2023



**Consorzio AZIMUT**

81031 - Aversa (CE) viale Europa n.104

e\_mail: [consorzioazimut@virgilio.it](mailto:consorzioazimut@virgilio.it)

PEC: [consorzioazimut@pec.it](mailto:consorzioazimut@pec.it)

tel. e Fax 081-8137140

C.F. P.I. 03702850615

Spett.le

**REGIONE CAMPANIA**

[capo.gab@pec.regione.campania.it](mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it)

[capogabinetto@regione.campania.it](mailto:capogabinetto@regione.campania.it)

Lettera a mezzo pec

**Oggetto: Piano Regionale di Coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni.**

Egregio Responsabile,

il sottoscritto geom. Michele Russo, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Azimut con sede in Aversa (CE) al Viale Europa n. 104, con la presente evidenzio un palese e macroscopico deficit di istruttoria nella redazione del piano meglio emarginato in oggetto per quel che concerne, in particolare, la provincia di Salerno.

Ed invero lo scrivente Consorzio Azimut, con provvedimento conclusivo AUA del 27.6.20219 prot. 10995 rilasciato dal responsabile SUAP del Comune di Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (che ad ogni buon conto si allega alla presente) risulta autorizzato alla realizzazione di un tempio crematorio nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA), la cui esecuzione e messa in esercizio è in stato avanzato di attuazione.

Tuttavia, inopinatamente, nella valutazione del fabbisogno e della localizzazione degli impianti per la provincia di Salerno viene completamente omesso il citato impianto, in maniera del tutto incoerente ed illogica rispetto a quanto sancito per la provincia di Napoli. Difatti, per quest'ultima, viene testualmente e correttamente indicato quanto segue: "quattro crematori, da collocare nell'area della Citta Metropolitana, di cui due templi crematori, collocato nell'area cimiteriale di Poggioreale - Napoli (uno già esistente e uno in fase di installazione) ...". Al contrario, invece, nell'ambito della ricognizione fatta per la provincia di Salerno, si ribadisce, viene completamente omessa l'individuazione dell'autorizzato forno nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino il cui relativo piano testualmente prevede che: "tre templi crematori da collocare nell'area cimiteriale dei comuni della Provincia di Salerno (di cui due già esistenti nei comuni di Cava de' Tirreni e Montecorvino Pugliano e il terzo ancora da installare) ...".


Orbene, preso atto di quanto evidenziato e documentato vogliate, pertanto, rettificare il redigendo piano e, per l'effetto, nell'ambito della "Valutazione del fabbisogno di templi crematori e della localizzazione di nuovi impianti nella Regione Campania" emendare lo stesso con il seguente periodo:

"tre templi crematori da collocare nell'area cimiteriale dei comuni della Provincia di Salerno (di cui due già esistenti nei comuni di Cava de' Tirreni e Montecorvino Pugliano e il terzo in fase di installazione nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino) ...".

Anticipatamente ringrazio per la cortese collaborazione ed attenzione prestata, rimanendo a disposizione per qualsivoglia ulteriore deduzione e chiarimento, sempre reperibile al seguente recapito telefonico 3351228552.

Con grata osservanza,

geom. Michele Russo





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

-----  
Il Direttore Generale

Alla Segreteria di Giunta  
Segreteria.giunta@pec.regione.campania.it

Oggetto: "DGRC n. 443 del 26/7/2023 – Ulteriori Comunicazioni" - Precisazione.

Si fa riferimento alla nota n. 0034095 del 19.1.2024, di pari oggetto, per segnalare che, in occasione della disamina istruttoria dell'istanza del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, il riferimento ivi contenuto al terzo tempio da impiantare nell'area salernitana riguarda quello da realizzare nel vasto territorio a sud di Salerno e non a quello richiesto dal Comune suddetto, che, del resto, dista pochi chilometri dal tempio funzionante di Cava dei Tirreni, il quale già costituisce una congrua risposta alle esigenze territoriali in cui si colloca il predetto Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Tanto premesso, si conferma la piena necessità di prevedere la realizzazione del terzo tempio crematorio dell'area salernitana nell'area sud del capoluogo.

Il Dirigente della UOD 02 Prevenzione  
Dott. Vincenzo Giordano

Il Direttore Generale  
Avv. Antonio Postiglione



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	04	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **26/07/2023**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***Adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni.***

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. la legge n. 130 del 30 marzo 2001, disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri, prevedendo all'art. 6 che le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione;
- b. la Legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 disciplina la cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130;
- c. l'art. 6 della legge regionale 20 del 2006, così come modificato dalla legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2019 dispone:
  - c.1. al comma 1 bis, che *“La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130 del 2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);*
  - c.2. al comma 1 ter, che *“Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione”;*
  - c.3. al comma 1 quater, che *“Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori”;*

**RILEVATO che** con l'art. 3 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2001 e s.m.i. è stata istituita la Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali; b) osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri e il trasporto dei cadaveri; c) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie;

**PRESO ATTO,** dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a. il progressivo diffondersi della pratica della cremazione rende necessario procedere anche a una valutazione del fabbisogno dei templi di cremazione;
- b. con nota prot. n.003/U/consulta del 27 marzo 2023, il Presidente della Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali ha trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, la proposta di Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20 del 2006, contenente la determinazione del fabbisogno e della localizzazione degli impianti di cremazione in Regione Campania, elaborato sulla base dei seguenti elementi:
  - b.1. la popolazione residente;
  - b.2. la distanza chilometrica dal tempio crematorio;
  - b.3. la necessità di consentire la libera scelta tra sepoltura, tumulazione e cremazione;
- c. la menzionata proposta di Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni è costituita dai seguenti allegati:
  - c.1. Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti alla pratica della cremazione (all.1);
  - c.2. Aspetti gestionali e tariffari (all.2);
  - c.3. Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori (all.3);

- d. sulla menzionata proposta di Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20 del 2006, la V Commissione Consiliare Permanente ha espresso, nella seduta del 15/06/2023, parere favorevole con osservazioni;
- e. la proposta della V Commissione Consiliare Permanente è stata rivalutata dalla Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali che ha trasmesso, con nota prot. n. 008/U/consulta del 24 luglio 2023, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, la proposta del menzionato Piano regionale, con l'ulteriore previsione in base alla quale, prioritariamente, nell'area della Città Metropolitana di Napoli e nelle aree cimiteriali delle province di Salerno e di Caserta, gli impianti crematori ancora da realizzare siano da collocare nell'area sud dei rispettivi capoluoghi e che tale previsione, in osservanza della L.R. n. 20 del 09/10/2006, così come integrata dalla L.R. n. 27 del 30/12/2019, deve essere in coerenza con quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i Piani Regolatori dei Comuni interessati;

### **RAVVISATO**

- a. che occorre procedere all'adozione del menzionato Piano, sul cui impianto la V Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere favorevole e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Consulta;
- b. di dover disporre, a contemperamento degli avvisi espressi dalla Commissione Consiliare Permanente e dalla Consulta e tenuto conto della natura di macro-organizzazione del presente provvedimento, con riferimento alla previsione dei nuovi impianti da collocare nei territori dei capoluoghi, che gli stessi debbano insistere nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe, in guisa da demandare all'istruttoria tecnica la valutazione in merito alla più puntuale scelta localizzativa in quell'ambito;

### **RITENUTO, pertanto,**

- a. di dover adottare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20/2006, il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, costituito dai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a.1. Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti alla pratica della cremazione (all.1);
  - a.2. Aspetti gestionali e tariffari (all.2);
  - a.3. Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori (all.3);
- b. di dover demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali;

### **VISTI**

- a. la legge n. 130 del 30 marzo 2001;
- b. la Legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20;
- c. legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2019;

**PROPONE** e la Giunta a voto unanime

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, della legge regionale n. 20 del 2006, il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, costituito dai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - 1.1. Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti alla pratica della cremazione (all.1);
  - 1.2. Aspetti gestionali e tariffari (all.2);
  - 1.3. Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori (all.3);
2. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale per l'approvazione, nei termini di cui all'art. 6, comma 1 ter, della L.R. n. 20 del 2006, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Campania.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	443	del	26/07/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 04	00

**OGGETTO :**

***Adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>09/08/2023</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Avv. Postiglione Antonio</i>		<i>09/08/2023</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>26/07/2023</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>09/08/2023</i>

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo**
- 50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale**

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

**Allegato 1**

**Quadro conoscitivo dei diversi aspetti inerenti la  
pratica della cremazione**

### ***Il quadro normativo di riferimento***

La Legge 130 del 2001 riconosce il diritto ai cittadini sia di ricorrere alla cremazione, sia di affidare liberamente le ceneri ai familiari per la conservazione fuori dai cimiteri o per la dispersione in natura. Secondo la stessa legge la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private dovrà avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari delle aree interessate per l'esecuzione di tale procedura. La dispersione non potrà dare luogo ad attività aventi fini di lucro e sarà vietata nei centri abitati.

La Regione Campania è tra le regioni italiane che hanno emanato leggi e decreti sulla cremazione (L.R. n. 20 del 09/10/2006 e decreto del commissario ad acta n. 59 del 24/11/2017 relativo – “Attuazione Legge 30 marzo 2001, n.130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”) consentendo sia la dispersione delle ceneri in natura che la consegna dell'urna ai congiunti per la sua conservazione nelle abitazioni.

Le Regioni che hanno legiferato in materia ad oggi, oltre alla Campania, sono: Regione Lombardia, Regione Emilia e Romagna, Regione Veneto, Regione Puglia, Regione Friuli-Venezia-Giulia, Province Autonome Trento e Bolzano, Regione Sardegna.

Altre Regioni hanno in fase di avanzata discussione e valutazione leggi in materia di cremazione.



Si riporta, di seguito, il quadro normativo, nazionale e regionale attualmente vigente:

- Decreto Presidente Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- D.M. 12 luglio 1990 (all. 1 punto 5 - Immissioni polveri totali in atmosfera);
- D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000;
- Legge 28 febbraio 2001 n. 26 art. 1.7 revoca della gratuità della cremazione;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Decreto Ministero dell'Interno 1 luglio 2002 “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”;

- Decreto Presidente Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179” (G.U. 11 settembre 2003);
- Legge Regionale 09 ottobre 2006 n. 20 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione” (B.U.R. Campania 23/10/2006 n. 48);
- Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 59 del 24/11/2017.

**Ristrutturazione di linee/impianti esistenti:** gli impianti le cui linee non raggiungono il valore di n. 1200 cremazioni/linee/anno presentano senza ritardo un piano di adeguamento tecnologico e gestionale all'autorità competente.

L'iter amministrativo è quello già descritto per la realizzazione di nuove linee/impianti.

Popolazione residente in Campania al 31/12/2021 suddivisa per provincia:

<i>Provincia</i>	<i>Residenti</i> censimento al 2011	<i>Impianti</i>	<i>Linee di cremazione</i>
Avellino	401.451	1	2
Benevento	265.055	1	2
Caserta	905.045	2	4
Napoli	2.988.376	3	12
Salerno	1.064.493	3	6
Totale al 31/12/2021	5.624.420	10	26

(N.B. il numero degli impianti e conseguenti linee per la cremazione è dato dall'utilizzo di dati virtuali consistenti in n. 1.200 (tetto minimo) cremazioni/linea/anno in funzione della percentuale di coloro che in vita hanno manifestato la volontà di essere cremati (31,52%) del totale dei decessi avvenuti in Regione Campania (60.921) nell'anno 2021.

Rimane utile prevedere una allocazione logistica dei suddetti impianti in funzione dell'area territoriale e della conurbazione e della densità abitativa.

### Aspetti gestionali e tariffari

La Cremazione è un “servizio pubblico a domanda individuale”, definizione dell'ex Decreto Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983, ribadito recentemente nel Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002 (G.U. n.189 del 13 agosto 2002). Nonostante la revoca della gratuità della cremazione introdotta nel 2001 con la Legge 130 del 2001, molti comuni italiani hanno preferito sostenere la scelta della cremazione dei loro cittadini attraverso il mantenimento della gratuità oppure mediante una tariffa inferiore a quella stabilita dalla Circolare SEFIT – Utilitalia n. 1745 del 21/10/2020 – valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2021 - €. 515,69= più I.V.A. 22% pari a €. 113,45= per un totale di €. 629,14= o con il riconoscimento di parziali o totali rimborsi.

#### **La serie storica delle autorizzazioni<sup>16</sup> alle cremazioni nella Regione Campania**

Tuttavia, una variabile che appare ancor più significativa rispetto a quella del numero dei morti, è in realtà la percentuale di coloro che scelgono di essere cremati.

L'aumento, stante la carenza di dati si può ritenere proiettato verso le seguenti percentuali: circa il 50% dalla provincia di Napoli comune capoluogo, per circa il 16% dalla provincia di Salerno, per circa il 14% dalla provincia di Caserta, per il 10% dalla provincia di Benevento e per il 10% dalla provincia di Avellino.

Nella nostra Regione i dati sulle cremazioni risultano non completi in quanto gli stessi relativi a tale pratica non vengono forniti con puntualità dai Comuni della Regione. A tal proposito con lettera circolare prot. n. 611653 del 09/12/2022 e successivo sollecito prot. n. 19309 del 13/01/2023 avente ad oggetto rispettivamente “Lettera circolare relativa all’attuazione del disposto della L. 130 del 2001 e successivo DCA n. 59 del 2017” e Richiesta stato attuale monitoraggio pratica funeraria DCA n. 59 del 2017” si è provveduto a richiedere alle Direzioni Generale delle AA.SS.LL. e ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania il puntuale e corretto invio dei dati relativi alle attività di cremazione autorizzati sui propri territori con cadenza annuale così come disposto dal DCA n. 59 del 2017.

<sup>16</sup> È il provvedimento con cui l'autorità comunale, preso atto della volontà di cremazione espressa in vita dal defunto o, nel suo silenzio, dai suoi familiari e acquisito il certificato medico in cui si esclude la morte dovuta a reato o, in alternativa, l'eventuale nulla osta dell'Autorità giudiziaria, consente che si dia corso alla cremazione di un cadavere.

### ***Fabbisogno e localizzazione degli impianti crematori***

#### **Elementi da considerare per la definizione del fabbisogno e della localizzazione**

##### **Elementi normativi**

La normativa nazionale e regionale ci indica di considerare:

- la popolazione residente
- la distanza chilometrica
- la necessità di consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione.

1. Per quanto riguarda la popolazione occorre sviluppare l'analisi a partire dai dati attuali, per considerare le proiezioni di evoluzione demografica di medio e lungo periodo in relazione ai valori assoluti e relativi, ai tassi di mortalità, alle classi di età della popolazione; tali fattori dovranno poi essere considerati in relazione ai tassi di aumento delle cremazioni, in relazione ai trend di crescita registrati in questi ultimi anni (vedi fonte Sefit anno 2021).

2. Per quanto riguarda la distanza chilometrica occorre articolare la valutazione a partire dai bacini territoriali di affluenza degli attuali crematori e dalla modificazione della capacità di attrazione/risposta in relazione alla diversa collocazione territoriale all'interno di aree vaste. Occorre inoltre tener presente che un bacino teorico per la localizzazione di un tempio crematorio deve essere di almeno 300.000/500.000 abitanti e che, per la localizzazione attuale dei templi crematori e per quella di un prossimo futuro, sicuramente i confini dei bacini superano l'ambito dei territori provinciali e/o delle città metropolitane.

3. Per quanto riguarda la necessità di consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione occorre valutare e stimare il trend di ulteriore crescita delle cremazioni, in relazione, come già detto, al trend degli ultimi anni, alla riduzione degli ostacoli nei confronti di tale pratica, al diffondersi di una cultura favorevole al fenomeno, veicolata anche dalla implementazione della normativa, da un numero sempre maggiore di pratiche, dalla presenza delle aree di dispersione attrezzate nei cimiteri e/o aree individuate dalla normativa Regionale. Il diffondersi della pratica richiede che non aumentino, inoltre, i tempi di attesa, che se superiori a tempi "ragionevoli" di fatto, incidono sull'espressione della libera scelta.

##### **Elementi non considerati dalla norma**

L'equilibrio economico-gestionale dell'impianto è un elemento non previsto dalla normativa. Si ritiene tuttavia necessario ricavare dall'insieme dei dati presi in esame una valutazione dei livelli di funzionamento minimo di un tempio crematorio al fine di giustificarne la costruzione e la localizzazione e di assicurare per il futuro un rapporto favorevole tra costi e ricavi della gestione.

Questo, sia in relazione ai bacini territoriali di riferimento che al possibile ricorso alla cremazione dei resti dei cadaveri sepolti e al termine dei periodi previsti e non mineralizzati.

A tal fine l'istituzione della scheda di rilevazione dei dati comunali prenderebbe in considerazione anche le scadenze delle concessioni di manufatti cimiteriali, per le estumulazioni a seguito di mancata mineralizzazione che possono avere come esito una cremazione invece di una nuova inumazione (DPR n 254 del 15/07/2003).

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 2003 n. 211) "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma

dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, all’art. 3 ha definito resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione. Al termine del previsto periodo ordinario di inumazione (10 anni) o tumulazione (20 anni) i congiunti possono oggi - a seguito di queste disposizioni - provvedere alla cremazione dei resti dei loro cari. E’ sufficiente richiedere il nulla osta al Comune ove è situato il Cimitero senza la presentazione di particolari documenti, fatti salvi gli adempimenti ove richiesti dettati dal DCA n. 59 del 24/11/2017. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.

Allo stato per carenza di dati conseguenza della mancata notifica degli Enti preposti, su questo procedimento, anche in ragione del fatto che solo recentemente si è provveduto con apposita nota a richiedere attuazione del citato DCA, non si ha contezza del reale numero di cremazioni effettuate su resti mortali.

Fonti del settore sostengono, infatti, che per il concorso di vari fattori, tra cui in particolare il vasto uso di farmaci che si è venuto a determinare in concomitanza con la crescita economica degli anni '60, il numero delle salme che verranno rinvenute inconsunte sarà sempre maggiore.

### **La pianificazione dei templi crematori in Regione Campania**

Premesso che l'attività di cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale ed è un'attività cimiteriale, la realizzazione di templi crematori deve assicurare l'equilibrio tra la giusta disponibilità del servizio, la sostenibilità della gestione e il ritorno degli investimenti. E' quindi indispensabile definire una opportuna pianificazione territoriale che garantisca il mantenimento di tale equilibrio nel tempo.

La sostenibilità economica e gestionale di un impianto richiede un bacino di utenza normalmente molto più ampio di un singolo comune o di un gruppo di comuni, deve essere valutato a un livello superiore, cioè a livello **Regionale; è quindi indispensabile condizionare l'autorizzazione e la costruzione al rispetto di un piano regionale.**

Si rappresenta che la necessità di rispettare la pianificazione regionale che rimane vincolante in modo esplicito all'**autorizzazione da parte dei Comuni e altri Enti Locali**, per i templi crematori pubblici, mentre per quanto riguarda i templi di cremazione privati occorre attendere eventuali approvazioni di leggi nazionali e/o di specifiche leggi regionali.

Pertanto, si ritiene opportuno, che tali attività siano legate esclusivamente ad una preventiva programmazione regionale, alle procedure previste per la realizzazione e la gestione dei templi crematori (eventualmente anche a favore di gestori di case funerarie).

A seguito di richiesta dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale tendente a conoscere il numero dei templi crematori presenti ed operativi in Campania, la *Direzione Generale Tutela della Salute - UOD 02 – Prevenzione e Igiene Sanitaria* unitamente alla *Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali*, con propria nota ha richiesto la ricognizione ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Campania, una attenta verifica dei templi crematori insistenti sul proprio territorio.

Di seguito si riportano i dati pervenuti dai singoli Dipartimenti di Prevenzione in riscontrano a quanto richiesto dalla Direzione Generale Tutela della Salute:

- Montecorvino Pugliano - Contrada Cerra, 1
- Cava de' Tirreni - Via Cimitero, 1
- Domicella - Via Cimitero, 1

- Napoli - Via Santa Maria del Pianto, snc
- Castel Volturno - Strada provinciale 333, Km 4+000

### ***Valutazione del fabbisogno di templi crematori e della localizzazione di nuovi impianti nella Regione Campania***

Sulla base degli elementi e delle variabili considerate in premessa, si ritiene di poter formulare la seguente valutazione relativamente al fabbisogno di templi crematori e della loro collocazione sul territorio Regionale:

- quattro crematori da collocare nell'area della Città Metropolitana di Napoli, di cui due templi crematori collocati nell'area cimiteriale di Poggioreale - Napoli (uno già esistente e uno in fase di installazione) in riscontro alla densità abitativa (oltre un milione di abitanti) e ulteriori due templi crematori, in considerazione del numero di abitanti dell'intera provincia di Napoli, in area diversa dal territorio cimiteriale della città di Napoli – ed almeno 1 dei due nuovi impianti dovrà essere nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe;
- tre templi crematori da collocare nell'area cimiteriale dei comuni della provincia di Salerno (di cui due già esistenti nei comuni di Cava de' Tirreni e Montecorvino Pugliano e il terzo ancora da installare) a fronte della vasta estensione territoriale della provincia – nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe;
- due templi crematori da collocare nell'area cimiteriale di due comuni della provincia di Caserta (di cui uno già esistente nel comune di Castel Volturno e uno ancora da installare) a fronte della estensione territoriale ed abitativa – nel territorio comunale del capoluogo e/o aree limitrofe;
- due templi crematori da collocare nell'area cimiteriale di due comuni delle provincie di Avellino e Benevento (uno già esistente nel comune di Domicella – Av e uno ancora da installare nell'altra provincia) per numero inferiore di abitanti ma per estensione territoriale.

Gli impianti già esistenti fanno riferimento al bacino di utenza di tutta la Regione Campania.

La previsione sopra considerata è coerente con gli elementi di analisi e valutazione esaminate e con le prescrizioni normative e regolamentari vigenti.

La previsione di crematori come sopra considerata, in osservanza della L.R. n. 20 del 09/10/2006, così come integrata dalla L.R. n. 27 del 30/12/2019, deve essere in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i Piani Regolatori dei Comuni interessati.

### **Caratteristiche generali e normativa dei templi di cremazione.**

E' utile richiamare alcune caratteristiche degli impianti, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per una conoscenza adeguata del fenomeno. Di seguito saranno citate alcune caratteristiche generali degli impianti, allo scopo di avere un quadro complessivo delle modalità di funzionamento e dei costi di un impianto. Le caratteristiche degli impianti di seguito citati hanno un valore indicativo, poiché le modalità costruttive e i costi variano in modo considerevole da impianto a impianto.

Il costo di un'opera è di circa 1,7 milioni di euro, di cui circa 600.000 € per la fornitura e l'installazione dei forni; un milione di euro per le opere murarie, gli arredi, l'impiantistica e 90.000 € per la progettazione, a cui vanno aggiunte le spese di collaudo e l'I.V.A. per un importo complessivo di circa € 1.900.000,00=.

La potenzialità di un tempio crematorio avviato e preriscaldato è di una salma ogni 90 minuti circa. Un impianto può assicurare anche la cremazione di resti da esumazione e indecomposti.

Un impianto crematorio deve essere concepito in modo tale da limitare il più possibile l'impatto

ambientale. Può essere articolato su due livelli, uno solo visibile che ospita la sala delle cerimonie e/o del commiato (vedi DGRC n.733 del 27/11/2017 modificata dalla n. 90 del 20/02/2018) con il feretro, salette per gli officianti di diversi riti religiosi, una sala d'attesa, l'ufficio dell'addetto, la camera di ricevimento per i feretri e per le urne cinerarie, i servizi igienici per il pubblico e il personale di servizio. Al termine del rito un apposito montacarichi scende al livello interrato, non visibile all'esterno ove sono localizzati:

- a) i forni crematori,
- b) l'impianto di depurazione
- c) una camera deposito a temperatura controllata.

Gli impianti devono essere costruiti con soluzioni tecnologiche avanzate in modo da garantire consumi di energia contenuti, il rigoroso rispetto delle emissioni in atmosfera secondo la normativa locale, un'elevata temperatura di cremazione con totale assenza di odori sgradevoli e materia organica nelle ceneri, la massima silenziosità durante il funzionamento (sarà deputata a tali verifiche l'Agenzia Regionale per l'Ambiente – ARPAC).

Le norme che regolano la costruzione degli impianti di cremazione, sono le stesse di un impianto di incenerimento di RSU, più precisamente D.M. 12 luglio 1990 (all. 1 punto 5 - Immissioni polveri totali in atmosfera); ciò è da ritenersi una involontaria omissione, da parte del legislatore, in quanto nel 1990 il fenomeno delle cremazioni era del tutto marginale. Comunque nel decreto citato sono fissati dei limiti di inquinamento in funzione della capacità nominale degli impianti di incenerimento.

Inoltre, poiché le salme non risultano classificabili quali rifiuti ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, gli impianti di cremazione non rientrano in alcuna delle categorie progettuali di cui alla parte II del codice Ambientale (D.Lgs n. 152 del 2006); pertanto, non sono sottoposti né a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) né tanto meno a VIA, tuttavia non essendo ricompresi tra gli impianti di cui all'art. 272 comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Attività con emissioni scarsamente rilevanti) e di cui all'art. 272 comma 2 (Attività in deroga) tutti gli impianti di cremazione sono soggetti al procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 2006 da svolgersi in procedura ordinaria, ossia tramite indizione di lavori di Conferenza dei Servizi di cui alla L. 241 del 1990, la quale prevede il coinvolgimento di tutti gli Enti che abbiano competenza in materia ambientale. Il rilascio di tale autorizzazione è inoltre subordinato all'esito positivo della verifica preventiva da parte della Direzione Generale Tutela della Salute – UOD 02 Prevenzione e Igiene Sanitaria ove risulta incardinata la Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali.

Si evidenzia, altresì, la necessità di coinvolgere il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, indetta dall'autorità competente (ad oggi Città Metropolitana), in merito agli aspetti di gestione e trattamento di salme, e alle eventuali ricadute sulla salute pubblica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 2006, è subordinata alla presentazione da parte del Comune preferibilmente associato ad altri (Consorzi), alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di una istanza tesa a verificare che la nuova linea/nuovo impianto contribuisca ad assicurare una distribuzione omogenea in Regione Campania.

In questa logica, la popolazione residente ed il numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio della città Metropolitana e/o dei singoli comuni e/o Consorziati tra di esse sono primi criteri di verifica ai fini della loro realizzazione (criterio quantitativo e localizzativo).

Sono, altresì, criteri da rispettare:

1. efficienza: il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea/anno, e alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza che tenga conto della popolazione residente, del tasso di

mortalità, dell'entità della scelta crematoria, nonché in funzione del bisogno di cremazione dei resti delle esumazioni ed estumulazioni;

2. tecnologia: l'impianto deve utilizzare la migliore tecnologia disponibile per l'abbattimento dell'emissione in atmosfera;

3. sostenibilità ambientale: non è ammessa la realizzazione di impianti/linee la cui fonte energetica sia elettrica;

4. zone sottoposte a vincolo paesaggistico o in sedi oggetto di Patrimonio Unesco;

5. gestionali: non è ammessa la realizzazione di impianti che non abbiano almeno due linee ed il cui utilizzo non avvenga su più di un turno lavorativo al giorno/gg.

Sono comunque identificate due precise fasce di capacità, una superiore e una inferiore alle 3 t/h.

Le leggi regionali definiscono le funzioni e compiti dei Comuni per la realizzazione di templi crematori. Spetta ai Comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di templi crematori.

I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto.

Il Comune può autorizzare solo l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

I templi crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Ogni Comune e/o associazione di Comuni devono allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato (così come dettato dalla DGRC n. 90 del 20/02/2018), collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.